

OGGETTO: detraibilità fiscale a favore dei Clienti per le spese sostenute in relazione a prestazioni rese da Psicologi

Spettabile Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna,  
con riferimento al tema in oggetto mi prego di rilasciare il seguente parere.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all'art.15, le detrazioni dall'Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% per il sostenimento di "spese sanitarie". Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: "Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere".

E' possibile pertanto individuare cinque grandi categorie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione:

- a) **spese mediche**
- b) spese di assistenza specifica
- c) spese chirurgiche
- d) **spese per prestazioni specialistiche**
- e) spese per protesi dentarie e sanitarie

Tra queste, allo scopo del presente parere, è necessario approfondire cosa si intenda per spese mediche che le spese sostenute per dette prestazioni danno diritto alla detrazione; e più in particolare se le spese conseguenti a prestazioni rese da psicologi rientrino nell'ambito spese mediche.

#### **SPESE MEDICHE**

Tale espressione compare, con una piccola variante, fin dalla prima versione del DPR 29 settembre 1973 n.597 e fin da subito ci si è posti il problema dell'ampiezza da dare al suo significato; se cioè confinarla alle spese per prestazioni rese da un laureato in medicina o ampliarla, con un connotato meno tecnico, alle spese per prestazioni di cura e riabilitazione, anche se rese da non medici. In tale senso non vi è mai stato dubbio, ad esempio, che le spese per cure termali, sebbene rese da non medici, diano diritto alla detrazione qualora prescritte da un medico. **Ma in assenza di prescrizione medica?**

Per rispondere a tale domanda è utile, a giudizio di chi scrive, richiamare qui la normativa di cui all'art.10 comma 1 n.18 del DPR 633/72 laddove vengono identificate le prestazioni sanitarie con quelle di diagnosi, cura e riabilitazione e di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 1994 n.26 (applicativo del già citato articolo 10) laddove si conferma che, **almeno ai fini dell'ermeneutica fiscale, lo psicologo esercita una "professione sanitaria"**; e ciò, si noti bene, benché la sua professione non fosse soggetta a vigilanza ai sensi dell'art.99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Non solo, ma nell'ambito del medesimo decreto veniva affermato che **il carattere sanitario delle prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli psicologi era presente "ex se" e non solo quando erogate a seguito di prescrizioni mediche**. Ora, sebbene, il decreto n.26 sia stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 17 maggio 2002, non è stata modificata la sostanza dell'inquadramento sopra descritto.

Pertanto, e **in assenza di un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria di senso contrario, appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno psicologo iscritto all'albo.**